



**Associazione
di Promozione Sociale e Culturale
Ossidi di Ferro**

c.f. 90015650832



**VERBALE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del

07/09/2024

A seguito di regolare avviso a cura della Presidentessa, alle ore **18:00** seduta virtuale, si è riunito il Consiglio Direttivo. Sono presenti i sottoelencati membri dello stesso:

1. Calabrò Elisa
2. Motta Filippo Alessandro
3. Salanitri Marco
4. Poma Elena Albertina
5. Ruvolo Simona

La Presidentessa Sig.ra

Calabrò Elisa

fatta rilevare la regolarità

della seduta, invita tutti i convenuti a discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura ed approvazione del verbale precedente seduta
- 2) Modifica dello Statuto sociale, in ordine all'adeguamento dell'Associazione alla normativa degli enti del terzo settore, ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 3 Luglio 2017;
- 3) Modifica sede legale;
- 4) Delega alla legale rappresentante, Elisa Calabrò, per operatività sulla pec dell'Associazione
- 5) Varie ed eventuali

- 1) La Segretaria Elena Poma apre i lavori con la lettura del verbale della seduta precedente che vien approvato all'unanimità.
- 2) Passando alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno, la Presidentessa apre la discussione in merito alla modifica dello statuto sociale per adeguarlo alla nuova disciplina. I membri del direttivo concordano e si rimanda alla costituzione di un gruppo di lavoro per le modifiche dello Statuto che verrà successivamente proposto all'Assemblea dei soci. Contestualmente si individua una data per la convocazione dell'Assemblea straordinaria e si individua la data del 28/09/2024.
- 3) Si propone di spostare la sede legale presso la Via Garibaldi 38, sempre a Barcellona Pozzo di Gotto.
- 4) Si dà mandato alla Presidentessa, Elisa Calabrò, di gestire la pec dell'associazione sul portale Aruba e di verificarne periodicamente la regolare validità.

Essendo stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, la Presidentessa alle ore 20:00

dichiara chiusa la seduta.



La Segretaria
De Alcebe

OSGI DI FERRO
Via (Municipale), 250
C.F. 00 010 060 244
(0051 00 00000 P. G. ME)

Agenzia delle Entrate
Direzionale Provinciale di Messina
Ufficio Provinciale di Barcellona P. G.
18/11/2015
Sede 3



Luciano
L. Agente
Caterina Vassallo
Incarico di delega del Presidente Provinciale
5102/2015 del 11-10-15

Associazione di Promozione Sociale e Culturale "Ossidi di Ferro"

STATUTO

Attestato di deposito del Documento Promemoria

Allegato
All'atto registrato il 18.11.2015
Al n. 05 serie 2



ART. 1

Denominazione, sede e durata

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione:

Associazione di Promozione Sociale e Culturale "Ossidi di Ferro" ETS, da ora in avanti denominata Associazione, con sede legale nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Via Garibaldi, 38, e con durata illimitata.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità culturali, sociali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione è autonoma, laica, apartitica e si configura come una rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà, incoraggiando l'utilizzo dei mezzi tecnologici e mediatici fra i quali Internet, web radio, social networks, forum, riviste, pubblicazioni cartacee. Nel dettaglio l'Associazione si propone di operare all'interno delle seguenti tipologie di attività:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ponendosi come obiettivi:

o diffondere la cultura in senso lato;

o ampliare la conoscenza della cultura, letteratura ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

o allargare gli orizzonti didattici di educatori/educatrici, insegnanti ed operatori/operatorici sociali, in campo letterario, librario e artistico, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura letteraria, libraria ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;

o proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

L'Associazione "Ossidi di Ferro" intende perseguire le finalità di interesse generale sopra elencate attraverso le seguenti specifiche azioni:

● **Promuovere l'empowerment individuale e comunitario, attraverso:**

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n°53, e successive modifiche, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Programmazione e gestione di attività laboratoriali, come momenti di crescita, condivisione e sviluppo di competenze individuali e collettive, nonché delle risorse culturali territoriali;

- Sviluppo e coordinamento di iniziative sui molteplici linguaggi e forme culturali, sul benessere della persona e sul welfare comunitario promuovendone anche la diffusione attraverso attività di analisi, studio, progettazione, sviluppo, nonché attraverso il conferimento di borse di studio, assegni di ricerca e tirocini formativi, con particolare riferimento alla collaborazione con le iniziative poste in essere a livello nazionale e internazionale;
- Servizi di integrazione ed organizzazione di eventi socio-culturali (mostre e laboratori artistici, laboratori teatrali, musicali e di danza, laboratori d'arte vegetale, laboratori di scrittura e lettura);

- Promozione e sviluppo del patrimonio socio-culturale locale;
- Azioni di promozione e cura della sostenibilità ambientale e tutela degli animali attraverso l'incremento forme di partecipazione attiva, gemellaggi culturali, nazionali ed internazionali;
- Collaborazioni e/o adesione con qualsiasi ente pubblico e privato, ONG, associazione e qualunque organizzazione che intenda promuovere a livello locale strategie di intervento volte a favorire percorsi di benessere comunitario;

- Pubblicazione di materiale editoriale, di tipo cartaceo e multimediale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, artistico e culturale.

● **Promuovere azioni contro ogni forma di emarginazione sociale e culturale, attraverso:**

- Progettazione ed organizzazione di azioni volte a promuovere e sviluppare forme adeguate di integrazione delle diversità sociali e culturali;
- Progettazione e gestione di servizi scolastici ed extra-scolastici;
- Progettazione e gestione di servizi rivolti alle vulnerabilità sociali, individuali e di gruppo;
- Promozione della cultura della giustizia sociale, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- Riquadrificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

- **Promuovere azioni per lo sviluppo di un'economia equo-solidale, attraverso:**
 - attività commerciali, di produzione, di educazione, di informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione di licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati/delle associate e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva -, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati/delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato/associata dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato/a e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati/delle associate.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli/alle interessati/e.

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati/e sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati/le associate hanno il diritto di:

Dritti e obblighi degli associati/delle associate

ART. 4

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte. Lo status di associat/ao ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci si distinguono in:

SOCI FONDATAORI: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo. Derivano la loro qualifica direttamente dallo Statuto e sono esclusi dall'obbligo del versamento della quota associativa nonché da qualsiasi altro adempimento o formalità dovesse essere ritenuta necessaria all'attribuzione o mantenimento della qualifica di associato.

SOCI ORDINARI: le persone fisiche e giuridiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità previste dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli organi associativi. Si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- tenere un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato/a

La qualifica di associato/a si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato/a che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso/a dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato/a. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato/a che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato/a può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato/a.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.



ART. 6

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (ove necessario, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.);
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (ove necessario, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.).

ART. 7

Assemblea dei Soci

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderoogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 8

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 11, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 2 mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dalla legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere notizie agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività

di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15

Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere

- trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio

Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello

stesso organo.

- qualora sia nominato l'Organo di controllo, il libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, su richiesta scritta e motivata al Consiglio Direttivo che autorizzerà la visione, concordando data, luogo e orario, con la presenza di almeno un membro dell'Organo.



ART. 17

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto

dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 18

Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 19

Clausola Compromissoria



Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi ed i soci, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la norma dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo Gotto (ME).

ART. 20

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Barcellona Pozzo di Gotto, 28/09/2024

